



COMUNE DI BAIRO

Provincia di TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

OGGETTO : IUC - CONFERMA ALIQUOTE TASI

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTODATTO Albana - Presidente	Si
ANGELINO Marco - Consigliere	Si
SASSOE' POGNETTO Daniele - Vice Sindaco	Si
AMORE Rosa Maria - Consigliere	Si
SCARLATO Ugo - Consigliere	No
BOLLA Ilario - Consigliere	Si
ZUBANI Gilberto - Consigliere	No
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor **MAGGIO DR. ALDO**.

Il Signor BERTODATTO Albana nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : IUC - CONFERMA ALIQUOTE TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto Ministero dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2014, n. 301 con il quale è stato prorogato al 31.03.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 dal 31.03.2015 al 31.05.2015, termine ulteriormente prorogato al 30.07.2015 con il Decreto del 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.07.2014, con la quale sono state stabilite le aliquote Tasi per l'anno 2014 utilizzate per il versamento dell'imposta in acconto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 adottata in questa stessa seduta, con la quale sono stati approvati i Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC e richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili- TASI;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

1. il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
2. il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
3. il Comune può, per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
4. l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
5. a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Ritenuto di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione n. 24 adottata in questa stessa seduta;
- dei costi dei servizi indivisibili identificati e quantificati in complessivi € 100.000,00 come di seguito identificati ed alla cui copertura parziale è destinato l'introito della TASI

Illuminazione pubblica	€ 36.500,00
Sgombero Neve	€ 5.000,00
Gestione Rete Stradale	€ 26.080,00
Servizi Socio Assistenziali	€ 22.400,00
Servizi di Tutela Edifici e aree Comunali	€ 10.020,00

Dato atto che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 adottata in questa stessa seduta, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota ordinaria	7.6 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria D	7.6 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica:
 - a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- g) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e **già pensionati nel loro Paese di residenza**, a condizione che essa non risulti locata e che *non siano possessori di altre unità immobiliari*;
- h) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso mai stati locali ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102;
- i) ai fabbricati strumentali all'attività agricola;
- tutte le fattispecie appena richiamate **non sono** invece esenti dalla TASI;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili richiamati nella deliberazione sopracitata, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015
Abitazione principale in A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	0.17%
Abitazione principale in A2-A3-A4-A5-A6-A7 e pertinenze	0.17%
Altri fabbricati in categoria cat. A/10	0.08 %
Altri fabbricati in categoria B	0.08 %
Altri fabbricati in categoria C1	0.08 %
Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5	0.08 %
Altri fabbricati in categoria D5	0.08 %
Altri fabbricati in categoria D	0.08 %
Altri fabbricati in categ A e C diversi dall'abitazione principale e pertinenze	0.08 %
Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all'attività agricola	0.10 %
Altri fabbricati in categoria C strumentali all'attività agricola	0.10 %
Beni merce	0.10 %
Aree Edificabili	0.00 %

Tenuto conto che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale A/2, A/3, A/4, A/5,A/6, A/7 e pertinenze	0.17%	0.00 %	0.17 %	0.60 %
Abitazione principale in A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	0.17%	0.4 %	0.57 %	0.60 %
Altri fabbricati in categoria cat. A/10	0.08 %	0.76 %	0.84 %	1.06 %
Altri fabbricati in categoria B	0.08 %	0.76 %	0.84 %	1.06 %
Altri fabbricati in categoria C1	0.08 %	0.76 %	0.84 %	1.06 %
Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5	0.08 %	0.76 %	0.84 %	1.06 %
Altri fabbricati in categoria D5	0.08 %	0.76 %	0.84 %	1.06 %
Altri fabbricati in categoria D	0.08 %	0.76 %	0.84 %	1.06 %
Altri fabbricati in categ A e C diversi dall'abitazione principale e pertineze	0.08 %	0.76 %	0.84 %	1.06 %
Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all'attività agricola	0.10%	0.00 %	0.10 %	0.10%
Altri fabbricati in categoria C strumentali all'attività agricola	0.10%	0.00 %	0.10 %	0.10%
Beni Merce	0.10%	0.00 %	0.10 %	2,5
Aree Edificabili	0.00%	0.76 %	0.76 %	1.06%

Considerato che

- sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare le aliquote della TASI e di stimare un gettito complessivo del tributo per l'anno 2015 in € 79.000,00;
- i costi dei servizi indivisibili stimati per l'anno 2015 ammontano a € 100.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 79 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 79.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 100.000,00
Differenza (B-A)	€ 21.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	79,0 %

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che:
“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/00;

VISTO altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 5 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015
Abitazione principale in A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	0.17%
Abitazione principale in A2-A3-A4-A5-A6-A7 e pertinenze	0.17%
Altri fabbricati in categoria cat. A/10	0.08 %
Altri fabbricati in categoria B	0.08 %
Altri fabbricati in categoria C1	0.08 %
Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5	0.08 %
Altri fabbricati in categoria D5	0.08 %
Altri fabbricati in categoria D	0.08 %
Altri fabbricati in categ A e C diversi dall’abitazione principale e pertinenze	0.08 %
Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all’attività agricola	0.10 %
Altri fabbricati in categoria C strumentali all’attività agricola	0.10 %
Beni merce	0.10 %
Aree Edificabili	0.00 %

- 2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- 3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 5) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Trabucco

IL PRESIDENTE
F.to BERTODATTO Albana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2015.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

Bairo, lì 31/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bairo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

(art. 134, comma 3 – del D.lgs 267/2000). Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

X(art. 134, comma 4 – del D.lgs 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 – del T.U. degli Enti Locali - D.lgs 267/2000.

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO